

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI PERUGIA**

**Sezione lavoro**

**SENTENZA**

ai sensi dell'art. 281 sexies C.p.C  
nella sentenza civile n. 711 ruolo gen. Lav. Anno 2009  
promossa da: \*\*\*\*\*

**RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE**

Il ricorrente si è rivolto al competente Giudice del lavoro e della Previdenza di Perugia lamentando il mancato riconoscimento della pensione di invalidità civile nonostante l'accertamento dello stato di invalido al 100% da parte della commissione sanitaria istituita presso l'Usl di presidenza.

La reiezione del beneficio è conseguita, secondo quanto si evince dalla delibera del Comune di Assisi allegata in atti e datata 1.12.2008, dalla mancanza in capo alla ricorrente, cittadino extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno, della carta di soggiorno, oggi nel permesso CE per soggiornanti di lungo periodo.

Convenendo in giudizio tanto il Ministero dell'economia e delle finanze, quanto l'Inps ed il Comune di Assisi chiede dunque che sia accertato il suo diritto alla percezione della pensione di invalidità civile e la conseguente condanna dell'Inps alla relativa corresponsione del trattamento economico.

Ai sensi del DPCM 30.3.2007, art. 5 comma 4, e messo in attuazione dell'art. 10 del DL n. 203-2005, convertito nella legge n. 248-2005.

"L'Inps subentra al ministero dell'economia e delle finanze nelle controversie instaurate a decorrere dalla data del 1.4.2007, ancorché riferite rapporti sorti anteriormente alla medesima data".

Essendo il presente giudizio è stato introdotto successivamente a questa data, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del ministero convenuto.

Quanto alla legittimazione passiva del convenuto Comune la corte di cassazione (sez. lav. n. 13892, 24.9.2002) ha già da tempo avuto modo di precisare che soltanto gli enti chiamati dalla legge a rispondere del debito, cioè regione oppure Inps, debbano essere convenuti in giudizio, tanto nell'azione di mero accertamento del diritto, quanto nell'azione di condanna e cioè quali che siano i soggetti amministrativi la cui opera Regioni o Inps si avvalgano e che in senso civilistico assumono la nella veste di ausiliari del debitore.

Ma non è esclusa la legittimazione passiva del Comune di Assisi. Il ricorso, depositato dopo il 1°1.2005 - a decorrere dalla quale vige ai sensi dell'art. 42, 3° comma D.L. 269-2003, il termine semestrale dalla comunicazione dell'esito del procedimento istruttorio per proporre l'azione giudiziaria, a pena di decadenza - è ammissibile con esclusivo riguardo al provvedimento legale in atti e proveniente dal Comune di Assisi in data 1.12.2008 e dichiaratamente consegnato al ricorrente nel marzo 2009.

Il provvedimento negativo del Comune di Assisi ha verso il quale insorge il ricorrente fa riferimento all'accertamento sanitario di revisione compiuto nel febbraio 2008.

Nulla può pretendere il ricorrente con riferimento al periodo precedente, in relazione cioè alla originaria domanda proposta nel febbraio 2006, perché già oggetto di un primo provvedimento negativo del Comune - richiamato nello stesso successivo del 1.12.2008 - che non è stato "impugnato" in sede giudiziale tempestivamente.

In ragione della data della domanda giudiziaria rivolta nei confronti dell'Inps ma esclusa la paventata prescrizione del diritto.

E' poi inapplicabile a materia diversa da quella disciplinata dalle invocate legge n. 438-92 l'istituto della decadenza dell'azione.

Ciò premesso osserva il giudicante che la norma di legge ordinario ostativa, ad avviso del Comune di Perugia, all'erogazione della provvidenza alla ricorrente, ovvero l'art. 80 comma 19 della L. n. 388-2000 in relazione a quanto previsto dall'art. 9, comma 1 del D.lgs. n. 286-1998 e successive modificazioni, è stata dichiarata costituzionalmente legittima, con riferimento alla pensione di invalidità civile, dalla sentenza n. 11 del 23.1.2009, con la quale la corte costituzionale, dando seguito alla pronuncia n. 306 del 30.7.2008 (in tema di identità di accompagnamento), ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui le suddette norme escludono che la pensione di invalidità civile di cui all'art. 12 della L. n. 118-1971 possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito stabiliti dalla carta di soggiorno.

La Corte di Cassazione ha riaffermato tale principio (Cass. Sez. Lav. n. 14733 del 5.7.2011).

Alla stessa conclusione, peraltro, la giurisprudenza di merito era già pervenuta a prescindere dalla intervenuta pronuncia di incostituzionalità, sulla scorta della rilevanza incompatibilità della normativa nazionale italiana con l'art. 41 dell'Accordo di cooperazione tra Comunità Europea e Regno del Marocco recepito con un regolamento CEE n. 2211-78 che prevede che i lavoratori cittadini marocchini godano, in materia di sicurezza sociale - nel quale rientra la materia delle prestazioni di invalidità a mente del regolamento CEE n. 1408-1971 - di un regime caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali essi sono occupati.

La Corte di giustizia delle comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli articoli 169 e 177 del Trattato Istitutivo, contro la sentenza Kziber, resta il 31.1.1991, ha ritenuto l'applicazione diretta del citato articolo 41.

Pertanto, dovendosi ritenere inapplicabile e, comunque, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale, definitivamente espunta con efficacia retroattiva dall'ordinamento giuridico la disposizione di legge che precludeva l'accesso alla provvidenza richiesta e rilevato che mentre non è in contestazione il possesso delle condizioni sanitarie, il requisito reddituale per l'accesso alla pensione è stato dimostrato in corso di causa, la pretesa del ricorrente deve ritenersi fondata.

Per quanto precisato sopra con riguardo alla decadenza maturata con riguardo alla domanda originaria, ma pertanto dichiarato il ricorrente ha diritto dal 1 marzo 2008 (primo giorno del mese successivo all'accertamento sanitario di revisione disposta d'ufficio nel febbraio

2008) a percepire la pensione di invalidità civile e INPS ma condannato dalla medesima data al pagamento della prestazione e ai ratei arretrati sui quali competono interessi e rivalutazione monetaria (tenendo conto che l'importo dovuto a titolo di interessi ha portato in detrazione dalle somme spettanti a a ristoro del maggior danno derivante dalla svalutazione: art. 16, 6° comma, legge 30.12.1991 n. 412, come modificato dall'art. 1, 783° comma della legge 27.12.2006 n. 296) dalla debenza e sino al saldo.

Va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite in ragione tanto della decadenza dichiarata, quanto del valore deciso rivestito dalla pronuncia della Corte Costituzionale ed agli interventi chiarificatori della Corte di Cassazione in una materia.

**P.Q.M.**

Dichiarate difetto di legittimazione passiva del convenuto ministero dell'economia oltre che del Comune di Assisi.

Dichiarata che il ricorrente ha diritto alla pensione di invalidità civile a decorrere dal 1 marzo 2008;

condanna l'INPS a corrispondere al ricorrente la pensione di invalidità civile con tale decorrenza, corrispondendo sui ratei arretrati interessi e rivalutazione nei limiti di cui motivazione;  
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Perugia, 27 ottobre 2011

Il Giudice del Lavoro  
Dr. Simonetta Liscio

Depositato in cancelleria  
28 ottobre 2011